



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Filippo Casa	- Presidente -	Sent. n. sez. 174/2026
Paola Masi		CC - 20/1/2026
Paolo Valiante	- Relatore -	R.G.N. 31187/25
Teresa Grieco		
Aldo Natalini		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza del 7/5/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7.5.2025, la Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto su una richiesta di [REDACTED] di escludere la sua condanna al pagamento delle spese processuali relative alle intercettazioni telefoniche, a seguito della sentenza del 18.5.2022 della stessa Corte con cui è stato assolto dal reato di associazione a delinquere e condannato per il solo reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993.



In particolare, la richiesta evidenziava che nella sentenza in questione nulla fosse stato disposto in ordine alla condanna alle spese processuali intervenuta in primo grado e che, ciò nondimeno, [REDACTED] aveva ricevuto la cartella di pagamento senza che si fosse tenuto conto dell'esclusione del vincolo di solidarietà con gli altri condannati (conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen.): vincolo venuto meno, in quanto il richiedente è stato infine condannato per un solo reato che non consentiva operazioni di intercettazione.

La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di [REDACTED] premettendo che la condanna alle spese processuali in sede di appello consegue esclusivamente al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione e non anche alla modifica in senso più favorevole della decisione di primo grado. Di conseguenza, ha ritenuto che correttamente il giudice di secondo grado non avesse condannato l'imputato alle spese processuali del giudizio di appello e che la conferma delle residue statuizioni di condanna dovesse intendersi riferita alle spese processuali del primo grado.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [REDACTED] articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine agli artt. 266, 535 cod. proc. pen., 67, comma 3, lett. e), L. n. 69 del 2009, 205, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

Il ricorso evidenzia che, con l'art. 67 L. n. 69 del 2009, è cambiato il criterio di imputazione delle spese processuali anticipate dall'erario, che non devono essere più versate secondo il vincolo di solidarietà: la disciplina del recupero delle spese processuali segue il principio di soccombenza processual-civiltico. Le spese processuali al cui pagamento l'imputato è tenuto riguardano solo quelle relative ai reati per cui sia stato condannato.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, competente quale giudice dell'esecuzione, non ha dato alcuna risposta alla questione posta del pagamento di spese relative ad intercettazioni che non erano consentite per il reato per cui [REDACTED] è stato condannato (l'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, infatti, prevede come limite di pena quello di quattro anni di reclusione, che è inferiore ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen.).

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 25.11.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto l'obbligazione sul pagamento delle spese processuali ha natura strettamente personale: [REDACTED] era stato condannato solo per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 132 d.lgs. n. 385 del 1993, per i quali non è consentita l'intercettazione, e, trattandosi di procedimento a carico anche di altri cinque



imputati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto stabilire l'esatto importo della somma dovuta dal ricorrente, mentre dall'elevato importo di euro 18.756,94 della cartella esattoriale è evidente che gli siano state erroneamente addebitate anche le spese di intercettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Nell'ordinanza in esame, la Corte d'appello ha richiamato l'art. 592 cod. proc. pen., secondo cui la condanna alle spese può essere disposta solo con il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, e ha rilevato la correttezza della sentenza di secondo grado, che, accogliendo parzialmente l'impugnazione di ████████ non lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

Ma il ricorrente aveva lamentato che la sentenza impugnata fosse stata confermata nel resto, e quindi anche nella condanna alle spese processuali disposta con la sentenza di primo grado per tutti i reati contestati (anche per quello da cui egli è stato poi assolto nel giudizio d'appello), tanto è vero che gli era stata notificata la relativa cartella esattoriale.

Di tale profilo era stato correttamente investito il giudice dell'esecuzione, a cui, in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, spetta la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277886 – 01).

Ciò posto, l'art. 592, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato condannato in appello debba essere condannato anche alle spese dei precedenti giudizi in cui era stato prosciolto; quindi, *ex adverso*, chi è assolto in appello non può restare condannato a pagare le spese dei precedenti giudizi.

Ora, l'art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede (come già l'abrogato art. 691 cod. proc. pen.) che le spese del procedimento sono anticipate dall'erario, che poi procede al recupero nelle forme stabilite dalle leggi.

L'art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che «le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà», sicché è da escludersi che possano essere recuperate da persona assolta.

Quindi, l'art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale».



E, tra le spese ripetibili, l'art. 5 dello stesso d.P.R. riporta «le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato», che, anche ai sensi del successivo art. 107, sono da considerarsi spese anticipate dall'erario ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002.

Di conseguenza, le spese per le intercettazioni sono "spese ripetibili", da recuperare "in caso di condanna".

La quantificazione dell'importo dovuto dal condannato, ai sensi dell'art. 227-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002, «è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211», il quale a sua volta prevede che «il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo».

2. Alla stregua di quanto fin qui ricostruito, dunque, deve ritenersi che effettivamente l'ordinanza impugnata non abbia fornito una risposta all'istanza difensiva, nel senso che la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire, innanzitutto, se alcune delle spese al cui pagamento era stato condannato [REDACTED] riguardassero in via esclusiva il reato per cui era stato assolto e, al tempo stesso, stabilire, in caso affermativo, se la condanna alle spese dovesse essere confermata (ciò che, ai sensi dell'art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe da escludersi); quindi, avrebbe dovuto eventualmente disporre che il funzionario procedesse a quantificare precisamente l'importo delle spese dovuto per il reato da cui [REDACTED] era stato prosciolto e a ricalcolare le spese da recuperare nei suoi confronti in ordine al solo reato per cui era stato condannato.

Si tratta di conclusione che può farsi coerentemente discendere dall'affermazione secondo cui la responsabilità dell'imputato per le spese processuali va applicata all'esito globale del processo, piuttosto che in relazione ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che il criterio sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese deve sempre essere unitario e globale. L'imputato è responsabile delle spese processuali cui ha dato causa, ma se viene assolto dal reato in relazione al quale sono state sostenute le spese (o parte di esse) non può esserne dichiarato responsabile.

Anche nel processo penale, la responsabilità per le spese processuali si giustifica col principio della soccombenza, in base al quale le stesse sono poste a carico delle parti che hanno subito l'esito sfavorevole del giudizio, benché tale principio si atteggi in modo particolare nel processo penale, in quanto la parte pubblica è per principio esonerata dalla responsabilità per le spese (Sez. U, n.



41476 del 25/10/2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 26 del 5/7/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01, secondo cui la condanna alle spese processuali poggia sul presupposto della soccombenza, «costituito dal mancato accoglimento dell'impugnazione proposta»).

Di conseguenza, quando l'imputato sia assolto in sede di impugnazione da uno dei reati ascrittigli, non può restare soggetto alla condanna – disposta in primo grado – al pagamento delle spese del procedimento relative a quel reato, in quanto viene meno in tal caso la soccombenza cui la legge riconnette la condanna stessa.

3. A tutto quanto sopra considerato, consegue, pertanto, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione perché proceda ad un nuovo esame dell'istanza difensiva alla luce dei principi fin qui indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza.

Così deciso il 20.1.2026

Il Consigliere estensore
Paolo Valiante

Il Presidente
Filippo Casa

